



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2023-07-15 - 0042203

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0042203**

Data del Protocollo: **sabato 15 luglio 2023**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERE 122 DEL 14/07/2023 ADESIONE
DEFINIZIONE AGEVOLATA - RE: PROTOCOLLO:
AOO.C_C034.14/07/2023.0042071 - TRASMISSIONE PROPOSTA DELIBERA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA PER RICHIESTA
PARERE. URGENTE**

Note:

MITTENTE:

DOTT. TRANQUILLI ARMANDO



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 123 del 14/07/2023

Oggetto: Parere in merito all'adesione alla Definizione Agevolata e all'approvazione del Regolamento dedicato alla facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il giorno 14 del mese di Luglio 2023, alle ore 10,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale, si è riunito, per esprimere parere motivato relativamente alla proposta di cui in oggetto, nelle persone del:

Dott. Armando Tranquilli - Presidente

Dott.ssa Claudia Iannuzzi - Componente

Dott. Bruno Secchi - Componente

Il Collegio dei Revisori Contabili, esamina la documentazione trasmessa in data 14/07/2023, in merito alla proposta di delibera di consiglio n. 65 del 2023, relativa all'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi osserva quanto segue.

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

VISTO

- che il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- che la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

L'Organo di Revisione nel ricordare che, con delibera di C.C. n. 32 del 25/6/2018, esecutiva, il Comune di Cassino ha dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del TUEL il dissesto finanziario e che la O.S.L. ha la competenza delle entrate pregresse derivanti dal recupero da evasione tributaria o riscossione coattiva, tra cui quelle dell'Ici/Imu, Tasi e Tarsu/Tares/Tari e le entrate patrimoniali e del Cds;

Vista la nota della O.S.L. con la quale la presidente della stessa, trasmetteva il "Nulla Osta" all'adozione del provvedimento in oggetto, con protocollo 41375 del 11/07/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO di darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;
VISTO il parere favorevole espresso dalla OSL in merito all'approvazione del Regolamento in oggetto;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'adozione del "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Il presidente

Dott. Armando Tranquilli



Dott.ssa Claudia Iannuzzi



Dott. Secchi Bruno